



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

- art. 409 comma 1 c.p.p. -

Il giudice per le indagini preliminari, Simona Ragazzi,

letta

per i reati di cui all'art. 494 c.p.

depositata dal Pubblico Ministero in data 16/4/24; osserva.

Dalle indagini, come sintetizzate nella analitica richiesta di archiviazione, da ritenersi parte integrante del presente decreto, è emerso che il fatto

di creazione di falsi profili Facebook della p.c.
pur sussistente, si palesa di particolare tenuità per: manca di effettiva
diffusione, brevità delle conversazioni (dati preda cancellazioni)

In tal senso appaiono condivisibili le osservazioni del P.M..

Il fatto è in astratto punito con pena minima non superiore a due anni di reclusione, così rientrando nei limiti edittali stabiliti dall'art. 131-bis c.p..Si è proceduto a informare ai sensi dell'art. 411 comma 1-bis c.p.p. indagato e
person e offese, le quali non ha/hanno presentato opposizione.

Ne discende l'accoglimento della richiesta di archiviazione e la conseguente restituzione degli atti al PM.

P. Q. M.

Visti gli artt. 408-409 c.p.p.;

dispone l'archiviazione del procedimento penale sopra detto, per particolare tenuità del fatto e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Onera la Cancelleria degli adempimenti.

Catania, 2/7/2024

il Giudice per le indagini preliminari

Simona Ragazzi

Simona Ragazzi

Procura Repubblica

Catania

Ricevuto il 1.47

Per Diritti....C.A.P.I.A.



24 AUG. 2024

Depositato in Cancelleria

Catania, 2/7/2024

Il Funzionario U.P.P.

Dott.ssa Giorgia Sineri



**Procura distrettuale della Repubblica
presso il Tribunale di Catania**

**Gruppo Affari di rapida Definizione
(ADR)**

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 408, 411 c.p.p.)

Al Giudice per le indagini preliminari

Sede

Il Pubblico Ministero:

visti gli atti del procedimento penale avente n. [REDACTED] **R.G.N.R.** nei confronti di [REDACTED], nato a [REDACTED], residente a [REDACTED] via [REDACTED], domicilio dichiarato ai sensi dell'art.161 c.p.p., difeso di fiducia dall'Avv. Davide Tutino del Foro di Catania

per il reato di cui all'art. 494 c.p.

rilevato

che a seguito di denuncia sporta da [REDACTED] in data [REDACTED], venivano svolte indagini in esito alle quali veniva emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., nei confronti dell'indagato, per il reato di cui all'art. 494 c.p. "perché, creando sul social network Facebook il falso profilo "[REDACTED]" durante le [REDACTED] al fine di procurarsi il vantaggio di fare apparire la candidatura della [REDACTED] associata al movimento politico [REDACTED] mentre, in realtà, essa era candidata [REDACTED], induceva in errore gli elettori utenti del detto profilo non creato né autorizzato dalla predetta creandole, così, un danno all'immagine. In Catania il [REDACTED]";

che con memoria ex art. 415 bis c.p.p. il [REDACTED] dichiarava di avere, sì, creato il falso profilo Facebook "[REDACTED]", tuttavia, senza includere immagini della persona offesa né promuovere interazioni con la pagina, rimasta priva di seguaci; precisava altresì di averla cancellato poco tempo dopo, realizzando l'irrazionalità del suo gesto;

che dall'esame della documentazione in atti emerge che la pagina Facebook di che trattasi non annoverava alcun "follower" e che non vi erano inserzioni attive;

che la condotta dell'indagato integra il reato di cui all'art. 494 c.p.

ritenuto

che, in ragione della modalità della condotta posta in essere e della non abitudine della stessa, nonché in ossequio agli altri presupposti richiesti dall'art 131 bis c.p., pur ritenendosi configurabile il reato in contestazione, deve ritenersi applicabile, nel caso di specie, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto,

P.Q.M.

Visto l'art. 411 c.p.p.

CHIEDE

che il giudice per le indagini preliminari voglia disporre l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti a questo Ufficio.

Provvedimento redatto con la collaborazione del VPO D.ssa Norma Mannucci

Catania, 15.2.2024

19/3/24

IL PUBBLICO MINISTERO

Dott. Giovanni Gullo